

Oggetto:	Verbale dell'Assemblea straordinaria dei Soci n° 40 (seconda convocazione)
Data:	27 maggio 2019, ore 16:00
Ordine del giorno:	1. Modifiche allo statuto 2. Varie ed eventuali
Verbale:	L'anno duemiladiciannove, il giorno 27 del mese di maggio presso la sede del Centro di Aiuto alla Vita, in Via N. Sauro n° 31, Orbassano, si è riunita l'assemblea dei soci, opportunamente convocata nel rispetto di quanto previsto dallo statuto. La presidenza è attribuita alla signora Giorgi Honorata e i compiti di segretario alla signora Console Antonia. La Presidente, dopo aver constatato che il numero dei soci presenti (n°14) e delle deleghe firmate (n°3) corrispondono a un totale di 17 soci su 19 totali, sono sufficienti al raggiungimento del quorum necessario per l'approvazione delle modifiche dello Statuto, secondo quanto previsto dall'articolo 8 comma 6, dichiara valida l'Assemblea. Dopo attenta lettura dello Statuto con le relative modifiche, l'Assemblea approva all'unanimità il nuovo Statuto che risulta come qui di seguito riportato: 1. STATUTO Centro di Aiuto alla Vita ODV ETS Art. 1 - Costituzione, denominazione, sede e durata. 1. È costituita in Orbassano (TO) l'Associazione avente forma giuridica di organizzazione di volontariato denominata Centro di Aiuto alla Vita ODV ETS (siglabile agli atti CAV) , con sede legale in Orbassano, Via Nazario Sauro n. 31. 2. L'eventuale variazione della sede legale all'interno dello stesso Comune potrà essere decisa con delibera dell'Assemblea ordinaria su proposta del Consiglio Direttivo e non comporterà formale variazione del presente Statuto. 3. La durata dell'Associazione è fissata al 31/12/2050 e potrà essere prolungata o sciolta con delibera dell'Assemblea straordinaria e con la maggioranza prevista all'art. 9. Art. 2 - Scopi e finalità 1. Le attività di interesse generale, che costituiscono l'oggetto sociale, sono riconducibili alla beneficenza, all'erogazione di denaro, beni o servizi a persone svantaggiate e alla promozione e tutela dei diritti umani. 2. L'Associazione, ispirandosi ai principi della solidarietà umana, e senza alcun fine di lucro, si prefigge come scopi: • La difesa della vita di ogni essere umano senza eccezioni, dal concepimento e in tutto l'arco del suo sviluppo, fino alla morte naturale attraverso l'affermazione di una cultura autenticamente aperta al riconoscimento, all'accoglienza e alla protezione di ogni essere umano, in qualsiasi fase del suo sviluppo ed in qualsiasi condizione esso si trovi. • La prestazione di ogni aiuto per favorire l'accoglienza della vita nascente da parte di donne in stato di gravidanza indesiderata o a rischio, mediante l'ascolto fraterno e solidale, la consulenza di esperti in campo medico, legale e psicologico, la ricerca di soluzioni abitative e di occasioni di lavoro, la fornitura di aiuti economici. Eccezionalmente tale prestazione potrà essere estesa, a tutela del benessere psicofisico del bambino, a donne che hanno già partorito ma che versano in stato di

bisogno.

- L'accoglienza fraterna e il sostegno psicologico e spirituale nel rispetto della confessione religiosa individuale delle donne che hanno vissuto la triste esperienza dell'aborto spontaneo o volontario.
3. In particolare, per la realizzazione degli scopi prefissi al primo comma dell'art. 2 e nell'intento di agire a favore di tutta la collettività, l'Associazione:
- Crea gruppi di sostegno per le donne gestanti sole o in famiglia con prole.
 - Promuove un sistema di supporto e di assistenza durante la gestazione e dopo la nascita del figlio con aiuti alimentari, di vestiario, economici e quant'altro necessario al sostentamento, anche attraverso l'accoglienza in strutture idonee esistenti o da costituire.
 - Svolge ogni tipo di attività volta a diffondere una cultura di accoglienza della vita umana dal suo inizio al suo termine naturale.
 - Utilizza ogni mezzo di comunicazione attuale e futuro (telefono, web, internet, social network, eccetera) e qualsiasi altro strumento tecnologico utile al raggiungimento degli scopi dell'Associazione.

È fatto divieto di svolgere attività diverse da quelle menzionate nel presente articolo salvo quelle direttamente connesse al raggiungimento delle finalità sociali.

Art. 3 - Natura

1. L'Associazione è apartitica, a struttura democratica e non ha scopo di lucro.
2. Le attività di cui all'articolo precedente sono svolte dall'Associazione prevalentemente tramite le prestazioni fornite in modo personale, spontaneo e gratuito dai propri aderenti. L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno da eventuali diretti beneficiari.
3. Ai volontari possono essere solo rimborsate dall'Associazione le spese vive effettivamente sostenute per le attività prestate previa documentazione ed entro i limiti preventivamente stabiliti dal Consiglio Direttivo. Ogni forma di rapporto economico con l'Associazione derivante da lavoro dipendente o autonomo, è incompatibile con la qualità di volontario.
4. L'Associazione, in caso di particolare necessità, può avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o dipendente esclusivamente entro i limiti necessari per assicurare il regolare funzionamento o per specializzare l'attività da essa svolta.

Art. 4 - Risorse economiche

1. L'Associazione trae le risorse economiche per il funzionamento e per lo svolgimento delle proprie attività da:

1. Quote associative e contributi degli aderenti;
2. Contributi di privati;
3. Contributi dello Stato, di organismi internazionali di enti ed istituzioni pubbliche;
4. Rimborsi derivanti da convenzioni;
5. Entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali;
6. Donazioni e lasciti testamentari.

Il patrimonio dell'Associazione durante la vita della stessa è indivisibile, ed è costituito da:

- a) beni mobili ed immobili che sono o diverranno di proprietà dell'Associazione;
 - b) da eventuali erogazioni, donazioni o lasciti pervenuti all'Associazione;
 - c) da eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze del bilancio;
- la distribuzione degli utili è vietata.

Tutto il patrimonio dell'Associazione è utilizzato esclusivamente per il perseguimento degli scopi e delle finalità indicati nel presente Statuto.

2. L'esercizio finanziario dell'Associazione ha inizio e termine rispettivamente il 1° Gennaio ed il 31 Dicembre di ogni anno. Al termine di ogni esercizio il Consiglio Direttivo redige il bilancio consuntivo e

quello preventivo del successivo esercizio e lo sottopone per l'approvazione all'Assemblea dei Soci entro il mese di Marzo secondo quanto previsto dagli art. 9 punto 2 e art. 10 punto 4 del presente Statuto. Il bilancio consuntivo è depositato presso la sede dell'Associazione, almeno 10 (dieci) giorni prima dell'assemblea e può essere consultato da ogni associato.

Art. 5 - Membri dell'Associazione

1. Il numero degli aderenti è illimitato.
2. Sono membri di diritto i Soci Fondatori firmatari dell'atto costitutivo dell'Associazione.
3. Possono far parte dell'Associazione oltre ai Soci Fondatori, tutti coloro che s'impegnano a rispettare il presente Statuto e siano valutati idonei dal Consiglio Direttivo.
4. Diventano soci effettivi dell'Associazione, coloro che, avendo fatto domanda scritta, ed impegnandosi a contribuire alla realizzazione degli scopi dell'Associazione, a rispettare lo Statuto e ad osservare gli eventuali regolamenti e le deliberazioni adottate dagli organi dell'Associazione, vengono ammessi dal Consiglio Direttivo e versino all'atto dell'ammissione la quota stabilita annualmente dallo stesso.

Art. 6 - Criteri di ammissione ed esclusione degli aderenti

1. L'ammissione a Socio, subordinata alla presentazione di apposita domanda da parte degli interessati, è deliberata dal Consiglio Direttivo, secondo i termini indicati all'Art.23 del D.Lgs. 117 del 2017. Avverso l'eventuale reiezione dell'istanza, che deve essere sempre motivata, è ammesso ricorso all'assemblea dei soci entro 60 (sessanta) giorni dal ricevimento della relativa lettera.

2. Il Consiglio Direttivo cura l'annotazione dei nuovi aderenti nel libro dei Soci dopo che gli stessi avranno versato la quota associativa stabilita e deliberata annualmente dal Consiglio Direttivo. La qualità di socio è intransmissibile per atto tra vivi.

L'adesione all'Associazione è a tempo indeterminato, fatto salvo il diritto di recesso di cui al presente articolo.

3. La qualità di Socio si perde :

- Per recesso;
- Per esclusione conseguente a comportamento contrastante con i principi ispiratori dell'Associazione;
- Per il mancato pagamento della quota annuale, entro il 31 dicembre dello stesso anno, previo sollecito;
- Per aver subito condanne penali in via definitiva (in relazione a delitti non colposi);
- Per causa di morte.

4. L'esclusione dei Soci è deliberata dall'Assemblea dei Soci su proposta del Consiglio Direttivo. Per gravi motivi il Direttivo può procedere ad una temporanea sospensione del socio dall'esercizio dell'attività statutaria salvo successiva decisione dell'Assemblea. In ogni caso, prima di procedere all'esclusione di un Associato, devono essergli contestati per iscritto gli addebiti che gli vengono mossi, consentendogli facoltà di replica.

5. Il recesso da parte dei soci deve essere comunicato in forma scritta o verbale all'Associazione.

6. In tutti i casi di scioglimento del rapporto associativo limitatamente ad un associato, questi o i suoi eredi non hanno diritto al rimborso delle quote annualmente versate, né hanno alcun diritto sul patrimonio dell'Associazione.

La perdita della qualifica di associato comporta la decadenza automatica da qualsiasi carica ricoperta sia all'interno dell'Associazione sia all'esterno per designazione o delega.

Art. 7 - Doveri e diritti degli associati

Tutti i soci godono degli stessi diritti e doveri di partecipazione alla vita dell'Associazione ed alla sua attività. In modo particolare:

1. I soci sono obbligati:

- ad osservare il presente Statuto, i regolamenti interni e le deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi;
- a mantenere sempre un comportamento degno nei confronti dell'Associazione;
- a versare la quota associativa di cui al precedente articolo;
- al pagamento nei termini, della quota associativa annualmente stabilita dal Consiglio Direttivo. La quota associativa è intransmissibile e non rivalutabile e in nessun caso può essere restituita.

2. I soci hanno diritto:

- a partecipare a tutte le attività promosse dall'Associazione, ricevendone informazioni e avendo facoltà di verifica nei limiti stabiliti dalla legislazione vigente, dal presente Statuto e dagli eventuali regolamenti dell'Associazione;
- a partecipare all'Assemblea con diritto di voto;
- ad accedere alle cariche associative;
- i Soci che prestano attività di volontariato devono essere assicurati dall'Associazione contro gli infortuni e le malattie connesse allo svolgimento dell'attività stessa, nonché per la responsabilità civile verso terzi.
- A esaminare i libri sociali, facendone richiesta scritta al Presidente, con preavviso di trenta giorni.

Art. 8 - Organi dell'Associazione

Sono organi dell'Associazione:

- L'Assemblea dei Soci;
- Il Consiglio Direttivo;
- Il Presidente;
- Il Tesoriere;
- Il Segretario.

L'Assemblea può deliberare, senza necessità di modifica del presente Statuto, di costituire:

- Il Collegio dei Revisori dei Conti;
- Il Collegio dei Proviviri.

Art. 9 - L'Assemblea

1. L'Assemblea, organo sovrano dell'Associazione, regola l'attività della stessa è composta da tutti i soci e può essere ordinaria o straordinaria. Ogni associato potrà farsi rappresentare in assemblea da un altro associato con delega scritta. Ogni socio non può ricevere più di due deleghe, in deroga all'art. 24 del D.lgs n. 117 del 2017.

Hanno diritto di intervenire in Assemblea tutti gli associati in regola con il pagamento della quota associativa annuale, che non abbiano avuto o non abbiano in corso provvedimenti disciplinari e che siano Soci da almeno tre mesi.

L'Assemblea può essere ordinaria o straordinaria. E' straordinaria l'Assemblea convocata per la modifica dello Statuto, per il trasferimento della sede legale oppure per lo scioglimento e per la proroga della durata dell'Associazione. E' ordinaria in tutti gli altri casi.

Le delibere assunte dall'Assemblea vincolano tutti i soci anche assenti o dissenzienti.

2. L'Assemblea ordinaria indirizza tutta l'attività dell'Associazione ed inoltre:

- elegge tra i soci i componenti del Consiglio Direttivo e ne approva preventivamente il numero;
- elegge (se scelti tra i soci)/nomina (se scelti all'esterno) il Collegio dei Revisori e quello dei Proviviri;
- approva il bilancio relativamente ad ogni esercizio nonché la relazione di attività;
- approva il bilancio preventivo del successivo esercizio;
- discute ed approva i programmi di attività;

- delibera l'eventuale Regolamento interno e le relative variazioni;
- delibera l'esclusione dei soci dall'Associazione;
- si esprime sulla reiezione di domande di ammissione di nuovi associati;
- ratifica la sostituzione dei membri del Consiglio Direttivo dimissionari, decaduti o deceduti deliberata dal Consiglio Direttivo attingendo dalla graduatoria dei non eletti;
- delibera su tutti gli altri oggetti sottoposti al suo esame dal Consiglio Direttivo;
- vincola il Consiglio Direttivo a compiere tutte le azioni necessarie a realizzare gli obiettivi definiti dall'Associazione stessa.

3. L'Assemblea ordinaria viene convocata dal Presidente almeno una volta all'anno per l'approvazione del bilancio ed ogni qualvolta lo stesso Presidente, od almeno tre membri del Consiglio Direttivo, o un decimo degli associati ne ravvisino l'opportunità.

4. L'Assemblea ordinaria e quella straordinaria sono presiedute dal Presidente o, in sua assenza, dal Vicepresidente ed in assenza di entrambi da altro membro del Consiglio Direttivo eletto dai presenti. Le convocazioni devono essere effettuate per iscritto con lettera o fax o sms o tramite e-mail da inoltrarsi almeno otto giorni prima della data di riunione e devono contenere l'ordine del giorno, il luogo la data e l'orario della prima convocazione e della seconda convocazione.

5. L'Assemblea ordinaria è validamente costituita in prima convocazione quando sia presente o rappresentata almeno la metà più uno dei soci. In seconda convocazione, che deve aver luogo ad almeno 24 ore di distanza dalla prima, l'Assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati. In difetto di convocazione saranno ugualmente valide le adunanze cui partecipano di persona o per delega tutti i soci e l'intero Consiglio Direttivo.

6. Le deliberazioni dell'Assemblea ordinaria sono valide quando siano approvate dalla maggioranza dei presenti o rappresentati.

L'Assemblea straordinaria delibera sulle modifiche all'atto Costitutivo e dello Statuto, sullo scioglimento anticipato e sulla proroga della durata dell'Associazione.

La convocazione dell'Assemblea straordinaria si effettua con le modalità sopra previste:

- per deliberare lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio con la presenza, in proprio o per delega, di almeno due terzi dei soci;
- per approvare eventuali modifiche dell'atto costitutivo o dello statuto con la presenza, in proprio o per delega, di due terzi dei soci in prima convocazione. In seconda convocazione l'Assemblea è validamente costituita con la presenza del 50% più uno dei soci e con decisione deliberata a maggioranza dei presenti.

7. Le deliberazioni assembleari devono essere pubblicate mediante l'affissione del relativo verbale all'albo della sede e inserite nel libro "verbali delle riunioni e deliberazioni dell'Assemblea" tenuto a cura del Segretario. Tale registro può essere a fogli mobili con una raccolta organica dei verbali.

Art. 10 - Consiglio Direttivo

1. Il Consiglio Direttivo è formato da un numero di membri non inferiore a 5 e non superiore a 7, eletti dall'Assemblea dei soci. I membri del Consiglio Direttivo rimangono in carica 3 anni e sono rieleggibili. Possono far parte del Consiglio Direttivo esclusivamente gli associati. Il primo Consiglio Direttivo è nominato con l'atto Costitutivo.

2. Nel caso in cui per dimissioni o altra causa, uno dei componenti del Consiglio Direttivo decada dall'incarico, il Consiglio Direttivo può provvedere alla sua sostituzione nominando il primo tra i non eletti che rimane in carica fino allo scadere dell'intero Consiglio. Nel caso decada oltre la metà dei membri del Consiglio, l'Assemblea deve provvedere all'elezione di un nuovo Consiglio Direttivo.

3. Il Consiglio Direttivo elegge al suo interno, a maggioranza assoluta dei voti, un Presidente, un Vicepresidente, un Segretario, un Tesoriere.

4. Al Consiglio Direttivo, che è responsabile verso l'Assemblea della gestione operativa e di attuare i mandati e le decisioni dell'Assemblea, spetta di:

- curare l'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea;
- predisporre il bilancio dell'esercizio da sottoporre all'Assemblea dei soci;

CENTRO di AIUTO alla VITA

Via N. Sauro, 31 - 10043 ORBASSANO (TO) - Tel. 011.9031922
Iscr. Sez. Provinciale Registro Regionale Organizzazioni di Volontariato n. 4166 del 02.11.1993 - Cod. Fisc. 95517260014

(ODV ETS L. 266/91 - D. lgs 117/17)

- predisporre il bilancio preventivo del successivo esercizio da sottoporre all'Assemblea dei soci;
- eleggere il Presidente, il Vicepresidente, il Segretario ed il Tesoriere;
- deliberare sulle domande di nuove adesioni;
- sottoporre all'Assemblea le proposte di esclusione dei soci;
- stabilire le quote sociali annue per gli associati e gli eventuali contributi straordinari;
- definire i rimborsi massimi di spesa previsti per gli associati che prestano attività di volontariato. Tali spese devono essere opportunamente documentate;
- approvare l'ammontare dei compensi per le eventuali prestazioni retribuite di terzi che si rendano necessarie ai fini del regolare funzionamento delle attività dell'Associazione;
- provvedere agli affari di ordinaria e straordinaria amministrazione che non siano di competenza dell'Assemblea dei Soci.

5. Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente o in caso di sua assenza dal Vicepresidente ed in assenza di entrambi, dal membro più anziano.

6. Il Consiglio Direttivo è convocato di regola ogni mese e tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare ed ogni qualvolta il Presidente, od in sua vece il Vicepresidente lo ritenga opportuno, o quando almeno due terzi dei membri ne faccia richiesta scritta. Assume le proprie deliberazioni con la presenza della maggioranza dei suoi membri ed il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti. Per la validità delle deliberazioni occorre la presenza effettiva della maggioranza dei membri del Consiglio Direttivo. Le deliberazioni sono valide con il voto della maggioranza dei presenti. Nel caso di votazione paritaria il voto del Presidente verrà considerato doppio.

7. Le convocazioni del Consiglio Direttivo sono effettuate almeno cinque giorni prima per iscritto con lettera o fax o sms o tramite e-mail o altro mezzo informatico, salvo nei casi di manifesta urgenza in cui la convocazione può essere effettuata telefonicamente; in questo caso i termini possono essere ridotti se vi è la presenza di tutti i Consiglieri. Si richiede inoltre l'affissione dell'avviso di convocazione contenente l'ordine del giorno, il luogo la data e l'orario della seduta nella sede legale.

In difetto di convocazione formale o di mancato rispetto dei termini di preavviso sono ugualmente valide le riunioni cui partecipano tutti i membri del Consiglio Direttivo.

8. I verbali di ogni adunanza del Consiglio Direttivo, redatti a cura del Segretario e sottoscritti dallo stesso e da chi ha presieduto l'adunanza, vengono conservati agli atti.

Art. 11 - Presidente

1. Il Presidente, eletto dal consiglio Direttivo, ha il compito di presiedere lo stesso nonché l'Assemblea dei soci.

2. Al Presidente è attribuita la rappresentanza dell'Associazione di fronte a terzi ed in giudizio. In caso di sua assenza o impedimento le sue funzioni spettano al Vicepresidente, anch'esso eletto dal Consiglio Direttivo.

3. Il Presidente cura l'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio Direttivo ed in caso d'urgenza, ne assume i poteri convocando contestualmente il Consiglio per la loro approvazione e chiedendo ratifica allo stesso dei provvedimenti adottati nell'adunanza immediatamente successiva.

Art. 12 - Collegio dei Revisori dei Conti

Il Collegio dei Revisori dei Conti, ove costituito o sia previsto per legge, è composto da tre componenti effettivi e da due supplenti eletti dall'Assemblea e dura in carica tre anni.

Il Collegio dei Revisori, che elegge un Presidente al suo interno, accerta la regolare tenuta della contabilità dell'Associazione e certifica la corrispondenza del bilancio consuntivo alle risultanze delle scritture contabili della stessa accompagnandoli con una relazione.

Non possono essere eletti Revisori contabili i membri del Consiglio Direttivo.

Art. 13 - Il Collegio dei Probiviri

Il Collegio dei Probiviri, ove costituito, si compone di tre membri eletti dall'Assemblea tra gli associati che non fanno parte del Consiglio Direttivo, elegge al suo interno un Presidente, che convoca e presiede i lavori del collegio. In assenza del Presidente, il Collegio è presieduto dal membro più anziano di età. I Probiviri durano in carica tre anni e sono rieleggibili.

CENTRO di AIUTO alla VITA

Via N. Sauro, 31 - 10043 ORBASSANO (TO) - Tel. 011.9031922
Iscr. Sez. Provinciale Registro Regionale Organizzazioni di Volontariato n. 4166 del 02.11.1993 - Cod. Fisc. 95517260014

(ODV ETS L. 266/91 - D. lgs 117/17)

Arbitra in modo inappellabile circa le vertenze sorte nell'ambito dell'Associazione e riguardanti uno o più soci, e propone al Consiglio Direttivo gli eventuali provvedimenti disciplinari.
Il Collegio dei Probiviri si riunisce su richiesta di almeno due componenti del Consiglio Direttivo, oppure cinque associati o di un associato interessato alla vertenza.
Le riunioni del Collegio dei Probiviri sono valide purché siano presenti almeno due dei suoi componenti.

Art. 14 - Il Tesoriere e Segretario

Il Tesoriere ha la funzione di controllare la Cassa Sociale, raccogliere le quote e le erogazioni liberali, tenere le scritture contabili semplificate e predisporre il bilancio dell'esercizio da sottoporre all'esame del Consiglio Direttivo.

Il Segretario ha il compito di convocare le assemblee, redigere i verbali delle stesse, e fare tutte le operazioni previste all'art. 9 punto 7.

Art. 15 - Gratuità delle cariche associative

Ogni carica viene ricoperta a titolo gratuito salvo i rimborsi previsti per gli associati di cui al precedente art. 2 punto 4.

Art. 16 - Intramissibilità della quota sociale

La quota sociale e gli eventuali contributi associativi sono intramissibili e non rivalutabili.

Art. 17 - Norma finale

L'Assemblea straordinaria può decidere lo scioglimento dell'Associazione con il voto favorevole di almeno due terzi dei soci aventi diritto di voto. In caso di scioglimento l'Assemblea nomina uno o più liquidatori e determina le modalità di liquidazione del patrimonio sociale e la sua devoluzione.

In caso di scioglimento cessazione ovvero estinzione dell'associazione, il patrimonio verrà devoluto ad altre Organizzazioni di Volontariato con finalità analoghe.

Art. 18 - Rinvio

Per quanto non espressamente riportato in questo Statuto si fa riferimento al Codice Civile e ad altre norme di legge vigenti in materia di Volontariato.

I Soci approvano all'unanimità lo Statuto che è conforme a quanto stabilito nella legge 266/91 e dal D.lgs 117/17.

2. Varie ed eventuali.
---- OMISSIS----

La riunione termina alle ore 18:30

O.d.G.
Prossimo
incontro:

Da definire

Data/ora
prossimo
incontro:

Da definire

Firma:

La Presidente
Honorata Giorgi

LA SEGRETARIA
Antonia Console

Registrato a RIVOLI il 28 MAG. 2019
al N. 1644 serie 3
Fatti ESENTE

Pagina 7/7

In funzione
Angela Manno
Firma su delega del Direttore Provinciale
CE. MERO

